



La mobilità

Con il termine mobilità si intende la procedura di **licenziamento** di un lavoratore decisa per **giustificato motivo oggettivo** (quindi per riduzione, trasformazione, o cessazione di attività di lavoro); in questo caso, il lavoratore che si iscrive alle liste di mobilità può usufruire di un sussidio economico erogato dall'Inps e può beneficiare di particolari agevolazioni per la ricerca di un nuovo lavoro.

Indennità di mobilità

Se entro **60 giorni dalla data del licenziamento**, il lavoratore **si iscrive alla lista di mobilità** (oltre che iscriversi alle liste di disoccupazione), presentando domanda al **Centro per l'Impiego** di residenza, e se a seguito degli accertamenti dei requisiti da parte dell'Inps il lavoratore risulta idoneo al trattamento di indennità, questa **verrà corrisposta nei seguenti termini**:

- i lavoratori che al momento del licenziamento hanno meno di 40 anni, hanno diritto ad un trattamento economico per un periodo di 12 mesi
- i lavoratori che al momento del licenziamento hanno compiuto 40 anni, hanno diritto ad un trattamento economico per un periodo di 24 mesi
- i lavoratori che al momento del licenziamento hanno compiuto i cinquant'anni, hanno diritto al trattamento economico per un periodo di 36 mesi
- comunque, l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore presso l'impresa che lo ha messo in mobilità

Il **contributo economico** dell'indennità di mobilità è pari al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria per i primi 12 mesi, e all'80% del trattamento di cassa integrazione straordinaria per il periodo successivo. Il periodo di godimento dell'indennità è riconosciuto utile al fine della maturazione della pensione di vecchiaia e di anzianità.

I lavoratori che sono stati **licenziati da un'azienda con meno di 15 dipendenti (o meno di 51 dipendenti per le aziende del settore commerciale)**, non percepiscono l'indennità di mobilità ma solo l'indennità di disoccupazione ordinaria (il 40% della retribuzione per un periodo massimo di tre mesi o di 9 mesi per i disoccupati con oltre 50 anni).

Agevolazioni per chi assume lavoratori in mobilità

La legge prevede anche degli **incentivi** per quei datori di lavoro che assumono i lavoratori in mobilità.

Chi assume a tempo pieno ed indeterminato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, ha diritto per 18 mesi a una serie di **sgravi contributivi** (gli stessi dovuti a chi assume apprendisti), e per 12 mesi riceve il **50% dell'indennità di mobilità** spettante al lavoratore.

Il lavoratore in mobilità può essere assunto anche con un contratto di lavoro a termine della durata non superiore ai 12 mesi; in questo caso il datore di lavoro ha diritto, per tutto il periodo del

contratto, a sgravi contributivi, e se decide di trasformare il rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato, potrà godere dei benefici citati precedentemente.

I lavoratori in mobilità da oltre 12 mesi concorrono anche alla riserva di legge del 20% per le assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni per quelle mansioni per le quali è richiesto come solo requisito la scuola dell'obbligo.

La cancellazione dalle liste di mobilità

Il lavoratore viene *cancellato dalle liste di mobilità nei seguenti casi*:

- a seguito di un'assunzione a tempo pieno e indeterminato
- a seguito della scadenza del termine previsto di permanenza nella lista
- a seguito della riscossione dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione
- a seguito di un rifiuto per un lavoro professionalmente equivalente e con un livello retributivo non inferiore al 90% rispetto a quello percepito precedentemente
- a seguito di un rifiuto o a una non regolare frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Regione
- a seguito di un rifiuto ad essere impiegato in lavori socialmente utili
- a seguito di un rifiuto, senza giustificato motivo, alla convocazione da parte dei Centri per l'Impiego o dell'Agenzia per l'Impiego

E' possibile, invece, mantenere l'iscrizione alle liste di mobilità nel caso di una risoluzione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, durante il periodo di prova. In questo caso è consentita la reiscrizione alla lista per massimo due volte.